

Stabilimento di Galatina

Prot. n. 109/21

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Via Umberto I, n. 13

Lecce

ambiente@cert.provincia.le.it

Alla c.a. del Dirigente

Egregio Avvocato

ANTONIO ARNÒ

Alla c.a. del Responsabile del procedimento.

Egregio Dottore

SALVATORE FRANCIOSO

Galatina lì 15.07.2021

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME A.I.A. PROT. N. 13731 DEL 30 MARZO 2021, EX ART. 29-OCTIES DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I., RELATIVA ALL'IMPIANTO IPPC COD. 3.1. SITO IN GALATINA (LE), DELLA SOCIETÀ COLACEM S.p.A. RISCONTRO AL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 4 GIUGNO 2021 E RICHIESTA DI PROROGA PER INTEGRAZIONI IN RELAZIONE AL PARERE ARPA DEL 4 GIUGNO 2021.

0. COLACEM S.p.A. (di seguito, la "Società") formula il seguente riscontro rispetto al verbale della conferenza di servizi istruttoria in oggetto (di seguito, il "Verbale") e alle osservazioni successivamente confluite nel procedimento.

In via preliminare, la Società ribadisce che l'istanza di riesame non è stata presentata per recepire le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nei giudizi pendenti al TAR Puglia, Lecce, prot. n. 493/2018 e prot. n. 590/2018, che non è stata condivisa dalla Società e rispetto alla quale si è già formulata espressa contestazione in sede giurisdizionale.

Colacem S.p.A.

Società per Azioni Unipersonale

Sede Legale

Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

Sede Operativa

Via C. D'Otranto
73013 Galatina (LE) Italia
T. +39 0836 569051/2
info@colacem.it
PEC: colacemspa@legalmail.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Perugia al n. 01157050541
REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG

Capitale Sociale
€ 100.000.000
interamente versato

Piuttosto, fermo restando che l'attività produttiva della cementeria di Galatina (di seguito, la "Cementeria") non ha dato adito al superamento dei valori limite di emissione previsti dall'AIA, come rilevato anche dalla CTU, la Società ha ritenuto di presentare l'istanza di riesame complessiva dell'AIA per porre in essere ulteriori migliorie del ciclo produttivo e fornire una risposta tecnica ulteriormente cautelativa ad alcune preoccupazioni emerse in sede locale. In tale prospettiva, la Società si è resa disponibile a commissionare uno studio di impatto sanitario e a sottoporlo alla verifica degli Enti competenti.

1. Ferma tale premessa, la Società prende posizione rispetto alle tre tematiche individuate a pagina 7 del Verbale, la prima delle quali attiene alla valutazione di impatto sanitario (di seguito, "VIS").

Il Verbale reca la richiesta che la Società sottoponga lo studio di impatto sanitario presentato a corredo dell'istanza di riesame alla validazione da parte di un ente pubblico e che tale elaborato confluisca in una valutazione di impatto sanitario, da affidare ad enti pubblici. La VIS dovrà inoltre seguire le Linee Guida Ministeriali del 2019.

Le richieste sopra riportate sono state precisate dalla Provincia di Lecce con la nota prot. n. 0028708/2021 del 7 luglio 2021, con cui è stato specificato che la società deve affidare ad un ente pubblico la redazione della VIS, che terrà conto dello studio di impatto sanitario già prodotto dalla Società, dei rapporti e dei dati epidemiologici ufficiali, del contributo dei consulenti nominati dai Comuni di Soleto e Galatina oggi intervenuti, del contributo di altri professionisti, delle associazioni e degli stakeholders. La Società ribadisce che – come riconosciuto anche dalla CTU – la redazione della VIS nella presente fattispecie a rigore non è prevista da alcuna norma di legge applicabile. Pertanto, l'esperimento risponde ad una disponibilità manifestata dalla Società in un'ottica di leale collaborazione con gli Enti e di un ulteriore eventuale miglioramento del quadro emissivo, ove ciò risultasse opportuno all'esito della VIS.

Inoltre, si osserva che l'art. 5, comma 1, lett. b-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. definisce la VIS come "elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute", per cui la predisposizione dello studio di impatto sanitario da parte del professionista incaricato dalla Società, così come la sua implementazione da parte del professionista medesimo in coerenza con il parere di ARPA Puglia del 4 giugno 2021 paiono legittimi e coerenti con il quadro normativo vigente e, oltretutto, paiono confermati dalle stesse conclusioni della CTU, ai sensi della quale la redazione di uno studio da parte della Pubblica Amministrazione "[...] non si configura geneticamente come lo strumento idoneo a valutare in termini di rischi sanitari lo specifico contributo associato alle attività della ditta Colacem, anche in considerazione del fatto che la realizzazione dello studio non è affidato al proponente, in grado di formulare scenari alternativi in funzione delle proprie scelte strategiche di esercizio degli impianti pur nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti, ma ad Enti pubblici, seppure dotati di elevata competenza".[cfr. CTU, pag. 100/169, sottolineatura aggiunta].

Pag 2 di 7

Colacem S.p.A.	Società per Azioni Unipersonale Sede Legale Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.	Sede Operativa Via C. D'Otranto 73013 Galatina (LE) Italia T. +39 0836 569051/2 info@colacem.it PEC: colacemspa@legalmail.it www.colacem.it	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	Capitale Sociale € 100.000.000 interamente versato
-----------------------	---	---	---	--

Tanto premesso, la Società – riservata ogni valutazione all'esito – dichiara comunque la propria disponibilità ad affidare ad un soggetto pubblico competente e terzo la validazione e/o la riformulazione della VIS medesima, secondo le Linee Guida Ministeriali indicate dalla Provincia nel Verbale.

2. Il secondo tema sollevato dalla Società ha riguardato l'implementazione della proposta di modifica dell'impianto "abbassando i limiti di emissione fino a quelli fissati dalla normativa per gli inceneritori". Il tema è ulteriormente sviluppato al punto 1 riportato a pagina 3 del Verbale, in cui si precisa che il riferimento è inteso ai parametri SO_x, NO_x e COT.

Per quanto riguarda la richiesta di applicare, in via generale e generica, i limiti di emissione previsti per il coincenerimento dei rifiuti, occorre ribadire che nella Cementeria non sono utilizzati come combustibile e non viene effettuato alcun coincenerimento di rifiuti (né tantomeno il loro incenerimento), come dimostrato dal fatto che l'AIA non lo prevede e non lo disciplina.

Al contrario, nel ciclo produttivo della Cementeria viene effettuato il recupero dei rifiuti non pericolosi in parziale sostituzione delle materie prime naturali (in applicazione di principi dell'economia circolare e per quantitativi estremamente limitati) nelle fasi di cottura del clinker.

Le BAT Conclusions sugli impianti di coincenerimento e di incenerimento dei rifiuti non sono dunque applicabili, per espressa previsione delle medesime.

Ciò premesso in linea generale si osserva che la questione interesserebbe solo le sostanze SO_x e COT per le quali, nel caso di coincenerimento di rifiuti (che si ribadisce, non è il caso della Cementeria) sono oltretutto previste specifiche deroghe in relazione alle cementerie, in tutti i casi in cui tali sostanze derivino non dall'utilizzo dei rifiuti come combustibile, ma dalle materie prime utilizzate, come ad esempio l'argilla e il calcare, ed è questo il caso di specie.

Infatti, tenuto conto che le concentrazioni di SO_x e COT nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker della Cementeria dipendono dal contenuto di zolfo e di sostanze organiche presenti nelle materie prime (calcare e argilla), disponibili in natura e provenienti da specifici siti estrattivi autorizzati, non risulta tecnicamente sostenibile l'applicazione dei limiti previsti per il coincenerimento di rifiuti, né coerente con il quadro normativo euro-unitario vigente, né con le BREF.

In relazione alla richiesta di implementazione della proposta di modifica dell'impianto si ricorda che con la D.D. n. 282 del 26.02.2018 era già stata proposta e realizzata la modifica del sistema filtrante della linea di cottura con l'introduzione di un filtro ibrido e l'aggiunta di un ulteriore stadio alla torre di preriscaldamento. Ciò ha comportato un investimento di oltre 5.000.000,00 di euro finalizzato proprio all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stabilimento. In considerazione dei risultati ottenuti a valle delle modifiche suddette, la Società si rende disponibile alla ulteriore riduzione dei valori limite di emissione per SO_x a 130 mg/Nmc per media giornaliera e dei valori limite di emissione per COT a 60 mg/Nmc per media giornaliera, con espressa riserva di rivalutazione all'esito della VIS sito-specifica, che fosse disposta in occasione della prossima conferenza di servizi.

Pag 3 di 7

Colacem S.p.A.

Società per Azioni Unipersonale

Sede Legale

 Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
 Società assoggettata ad attività di direzione
 e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

Sede Operativa

 Via C. D'Otranto
 73013 Galatina (LE) Italia
 T. +39 0836 569051/2
 info@colacem.it
 PEC: colacemspa@legalmail.it
 www.colacem.it

 Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al
 Registro delle Imprese del Tribunale di
 Perugia al n. 01157050541
 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG

 Capitale Sociale
 € 100.000.000
 interamente versato

In relazione alla eventuale ulteriore riduzione delle, sia pur limitate, emissioni di COT derivanti dalla cottura dalle sostanze organiche presenti nelle materie prime (argilla e calcare) nel ciclo di produzione del cemento, si osserva che non risultano, relativamente agli impianti di produzione del cemento, ulteriori soluzioni sicure, adeguatamente ingegnerizzate ed economicamente sostenibili.

È quindi possibile attivare esclusivamente una sperimentazione volta a individuare ulteriori elementi filtranti da applicare al sistema di depolverizzazione esistente, che siano idonei a ridurre tali emissioni.

L'attuale sistema di depolverizzazione, implementato con l'ultimo riesame dell'AIA, è stato progettato prevedendo due specifici comparti, finalizzati proprio a future sperimentazioni di nuovi elementi filtranti.

Basandosi sugli studi di settore in fase di sviluppo, la società manifesta la disponibilità ad avviare una fase di sperimentazione articolata sulle seguenti fasi:

Fase 1- Studio preliminare: progettazione delle attività da svolgere e piano delle misure di controllo e verifica. Durata stimata circa tre mesi;

Fase 2- Verifica degli elementi filtranti disponibili sul mercato tecnicamente idonei ed approvvigionamento degli stessi. Durata stimata circa sei mesi.

Fase 3 – Sperimentazione su scala ridotta degli elementi filtranti individuati (sulle apposite camere di test presenti nell'attuale nuovo filtro ibrido) per verificare sia l'effetto sulla riduzione della concentrazione di COT nelle emissioni, sia la loro compatibilità con le funzionalità richieste al sistema (mantenimento dell'efficienza nella filtrazione delle polveri, perdite di carico, resistenza alle temperature elevate) e del processo in generale; in particolare andrà verificata l'assenza di alcun genere di rischi indotti. Durata stimata circa dodici mesi.

Fase 4- Sulla base dei risultati sperimentali della fase precedente, eventuale ordine ed installazione di un adeguato set di nuovi elementi filtranti con geometria conforme alle specifiche del filtro, con successiva verifica dei dati sperimentali ottenuti in scala ridotta sul sistema reale. Durata stimata circa sei mesi.

Per quanto riguarda il valore limite di emissione degli NOx, la relazione della CTU afferma che, per la linea di cottura del clinker (punto di emissione E06) il valore limite alle emissioni in atmosfera è congruente con l'assetto dell'impianto, mentre per il punto di emissione E20 (molino carbone), tenuto conto che i valori di esercizio dimostrano concentrazioni molto inferiori al valore limite previsto dall'attuale AIA (500 mg/Nmc), potrebbe essere possibile definire un valore limite minore, che sia più aderente alla realtà operativa dell'impianto.

Per l'emissione in atmosfera del molino carbone (contraddistinta con la sigla E20) la Società è disponibile alla riduzione del valore limite degli NOx, nella misura che sarà indicata dalla Provincia con riserva di verifica e di tutela, proponendo un valore di 250 mg/Nmc.

3. Il terzo tema individuato a pagina 7 del Verbale attiene all'implementazione del sistema di monitoraggio, sviluppato al punto 2 di pagina 3 del Verbale medesimo, che reca la richiesta di effettuare, in corrispondenza del punto di emissione E06, il monitoraggio in continuo anche delle sostanze COT, HCl e HF, oltre a quelle già monitorate (SOx, NH3, CO).

Pag 4 di 7

Colacem S.p.A.	Società per Azioni Unipersonale Sede Legale Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.	Sede Operativa Via C. D'Otranto 73013 Galatina (LE) Italia T. +39 0836 569051/2 info@colacem.it PEC: colacemspa@legalmail.it www.colacem.it	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	Capitale Sociale € 100.000.000 interamente versato
-----------------------	---	--	---	--

Ribadito che presso la Cementeria non viene svolta attività di coincenerimento di rifiuti, la Società si rende comunque disponibile ad estendere il monitoraggio in continuo alle sostanze COT e HCl oltre a quelle già monitorate (polveri, NOx, SOx, CO e NH3).

Per quanto riguarda la misurazione in continuo dell'HF, si fa presente che il metodo di analisi manuale di riferimento (ISO 15713), avendo un limite di rilevabilità inferiore a quello del metodo utilizzato dal SMCE risulta più appropriato per la misurazione di concentrazioni di HF molto basse, come nel caso della Cementeria.

Si osserva, inoltre, che sia le Conclusioni sulle BAT del Cemento, sia l'art. 237-quattordicesimo, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al campionamento ed alle analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di coincenerimento (si ribadisce che la Cementeria non effettua alcun coincenerimento di rifiuti) stabiliscono che la misurazione in continuo dell'HF può essere sostituita da misurazioni periodiche.

Si chiede quindi che il monitoraggio del solo HF non sia previsto in continuo, ma mediante verifica periodica, con la cadenza che sarà indicata dalla Provincia.

Fermo restando che i punti che precedono sono gli unici indicati dal Verbale come essenziali ai fini della positiva conclusione del procedimento di riesame dell'AIA, la Società prende posizione anche in relazione alle ulteriori tematiche trattate a pagina 3 del Verbale e riferite al trattamento dei rifiuti nel ciclo produttivo.

Al punto 3 viene chiesto di indicare nell'AIA le modalità di trattamento di ogni singolo codice di rifiuto che conducano alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Si osserva che presso la Cementeria, come in generale avviene nelle cementerie in cui viene effettuato il recupero dei rifiuti non pericolosi come materia, non sono svolte attività riconducibili nel campo di applicazione dall'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Infatti, nella cementeria di Galatina vengono utilizzati rifiuti non pericolosi "tal quali", senza sottoporli ad alcun trattamento idoneo a mutarne le caratteristiche chimico-fisiche e tanto meno a trasformarli in "end of waste". Tale utilizzo avviene solo come recupero di materia, ovverosia in parziale sostituzione delle materie prime naturali impiegate per la produzione del clinker e del cemento.

4. Con riguardo al punto 4 di pagina 3 del Verbale, in cui si chiede di specificare il contenuto di ogni codice di rifiuto utilizzato per la produzione di ciascun lotto di cemento prodotto e il quantitativo di materia prima sostituita con rifiuti, la Società segnala che, nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame dell'AIA (paragrafo 6.2, tabella 1.1) vengono indicati, per ogni rifiuto non pericoloso effettivamente recuperato, la materia prima ed il rispettivo quantitativo sostituito dallo specifico rifiuto.

Inoltre, nella stessa relazione tecnica (paragrafo 4.4) sono indicate anche le tipologie di cemento che possono essere prodotte presso la cementeria di Galatina e quelle che sono attualmente prodotte e commercializzate.

5. Al punto 5 di pagina 3 il Verbale riporta la richiesta che le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso siano effettuate, oltre che dal produttore, anche dalla Colacem, su tutti i parametri previsti dalla normativa.

In proposito si osserva che la normativa di settore pone il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi recuperabili come materia a carico dei titolari degli impianti di provenienza di detti materiali.

Infatti, le procedure per il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi recuperabili possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, in quanto tengono conto di molteplici condizioni e aspetti, strettamente legati al ciclo tecnologico del produttore, che possono essere definiti, implementati e sviluppati solo dal produttore e che non sono replicabili, né conoscibili da soggetti terzi.

Al fine di consentire ulteriori margini di verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA in vigore prevede:

- il campionamento annuale, per ciascun produttore, di ogni tipologia di rifiuto in ingresso con caratterizzazione analitica secondo il D. M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- il campionamento semestrale, per ciascun produttore di ceneri in ingresso, con caratterizzazione analitica secondo il D. M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- il campionamento giornaliero, per ogni fornitore e per ciascun mezzo che trasporta ceneri. Il giorno successivo al campionamento il laboratorio di stabilimento provvede alle analisi tecnologiche di un campione medio giornaliero di ceneri di ogni fornitore, ottenuto dalla miscelazione ed omogeneizzazione dei campioni di ceneri prelevate il giorno precedente per detto fornitore.

Pare quindi che le istanze avanzate dalla Provincia, per quanto riferibili al quadro normativo vigente, trovino già riscontro negli elaborati dell'AIA.

6. Infine, con riferimento alle ulteriori modifiche impiantistiche proposte e menzionate a pagina 3 del Verbale, la Società ha inteso ottimizzare ulteriormente la qualità delle prestazioni ambientali ed operative della Cementeria tramite la realizzazione dei seguenti interventi:

- destinazione a deposito del pet-coke da petrolio anche delle due porzioni del capannone attualmente adibite al deposito dei gessi chimici;
- riorganizzazione delle attività di deposito, gestione e alimentazione dei costituenti del cemento, quali calcare, gesso, pozzolana, loppa granulata d'altoforno e rifiuti non pericolosi recuperabili come materia (gessi chimici).

Ad avviso della scrivente, si tratta di interventi che sono oggettivamente inidonei a determinare impatti negativi di sorta (al contrario, sono indiscutibilmente migliorativi) e non sono pertanto soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Ad ogni modo, si allegano le liste di controllo, ai fini degli approfondimenti istruttori in corso da parte della Provincia.

Colacem S.p.A.	Società per Azioni Unipersonale Sede Legale Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.	Sede Operativa Via C. D'Otranto 73013 Galatina (LE) Italia T. +39 0836 569051/2 info@colacem.it PEC: colacemspa@legalmail.it www.colacem.it	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	Capitale Sociale € 100.000.000 interamente versato
----------------	---	---	---	--

7. In data 10 giugno 2021 la Società ha ricevuto il Verbale e i contributi istruttori pervenuti per la conferenza di servizi del 4 giugno 2021, tra i quali vi era il parere di ARPA Puglia, prot. n. 23977/2021 del 4 giugno 2021, recante richieste di integrazioni istruttorie.

La Società sta predisponendo le integrazioni richieste, ai fini del cui deposito chiede che sia concesso termine sino alla data del 10 agosto p.v.

8. Le osservazioni che precedono sono da intendersi rivolte anche nei confronti degli ulteriori contributi partecipativi pervenuti successivamente alla conferenza di servizi del 4 giugno scorso, in relazione alle quali si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda i limiti di emissione previsti dall'AIA in vigore, si rileva che gli stessi sono stati determinati proprio in adeguamento dalle BAT applicabili.

Con riferimento, invece, al trattamento dei rifiuti, si ribadisce che la Cementeria non effettua alcun coincenerimento – né tantomeno alcun incenerimento dei rifiuti – e che le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi come materia sono disciplinate nell'AIA in vigore, nel rispetto della normativa applicabile.

Altrettanto infondati sono i rilievi riferiti alle autorizzazioni per l'emungimento delle acque, oltretutto mai contestate, né impugnate da alcuno.



STAB.TO DI GALATINA
IL DIRETTORE

Documento firmato digitalmente
CAFARO GAETANO

Pag 7 di 7

Colacem S.p.A.	Società per Azioni Unipersonale Sede Legale Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.	Sede Operativa Via C. D'Otranto 73013 Galatina (LE) Italia T. +39 0836 569051/2 info@colacem.it PEC: colacemspa@legalmail.it www.colacem.it	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	Capitale Sociale € 100.000.000 interamente versato
-----------------------	---	--	---	--